

PER I PROFESSIONISTI- 25 GENNAIO 2022 ORE 06:00

Composizione negoziata: criteri e requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti

Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Per ottenere l'iscrizione all'elenco degli esperti, dottori commercialisti ed avvocati devono presentare domanda all'ordine territoriale al quale sono iscritti. Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'informativa n. 9 del 20 gennaio 2022, ha messo a disposizione degli iscritti la nuova versione della domanda da utilizzare per chiedere l'ammissione all'elenco degli esperti, aggiornata con le linee guida diramate dal Ministero della Giustizia. Nella compilazione della domanda, gli interessati dovranno indicare: i propri dati anagrafici e professionali; i tipi di incarichi già svolti che danno titolo all'accoglimento della domanda elencandoli e l'ente di formazione presso il quale è stata svolta la formazione obbligatoria. È necessario produrre documentazione a supporto per il controllo da parte degli ordini.

Il 15 novembre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi d'impresa contenute nel D.L. n. 118/2021, convertito con modifiche con la legge n. 147/2021.

La composizione negoziata ha l'ambizioso obiettivo di mettere a disposizione degli imprenditori uno **strumento innovativo** finalizzato alla ristrutturazione o al risanamento aziendale delle imprese in crisi ed agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento.

L'intero percorso della composizione negoziata si svolgerà fuori dalle aule del Tribunale (con la sola eccezione della fase riguardante il riconoscimento di misure protettive da eventuali aggressioni di creditori) e nella sua gestione avrà un ruolo fondamentale la figura dell'**esperto indipendente**, che avrà l'incarico di accompagnare l'imprenditore nell'individuazione di una soluzione utile al superamento della crisi, facilitando i contatti con i creditori e fornendo il supporto necessario al raggiungimento del risultato sperato.

Chi può assumere il ruolo di esperto nella composizione negoziata

Il ruolo di esperto indipendente nella composizione negoziata può essere assunto da:

- gli iscritti da almeno **cinque anni** all'albo dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili e all'albo degli **avvocati** che documentano di aver maturato **precedenti esperienze** nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno **cinque anni** all'albo dei **consulenti del lavoro** che documentano di avere **concorso**, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale che sono stati omologati;
- i **soggetti non iscritti** in albi professionali, che documentano di avere svolto **funzioni** di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale che sono stati omologati, qualora non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Camere di commercio ed elenchi degli esperti

Gli imprenditori interessati ad accedere alla composizione negoziata presentano apposita domanda alla camera di commercio del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Un'apposita commissione istituita presso ciascuna delle predette camere di commercio seleziona l'esperto destinato all'impresa che ha fatto domanda di accedere alla composizione negoziata.

La scelta dell'esperto sarà fatta tra i professionisti iscritti negli appositi elenchi tenuti presso ciascuna camera di commercio.

Ad esclusione dei soggetti non iscritti in albi professionali (per i quali è previsto un percorso diverso) l'iscrizione ai predetti elenchi può essere ottenuta da parte dei professionisti con la **presentazione di apposita domanda** all'ordine territoriale di iscrizione.

Il **consiglio dell'ordine**, eventualmente coadiuvato da apposita commissione, ha il compito di **verificare le domande** presentate dai suoi iscritti per rilevare l'esistenza di tutti i presupposti richiesti. In caso di esito positivo, i nominativi saranno comunicati alla camera di commercio regionale per l'inserimento negli elenchi da mettere a disposizione della commissione camerale già indicata.

Ai fini del primo popolamento degli elenchi, fino al 16 maggio 2022 ci sarà un aggiornamento "continuo" dei dati comunicati dagli ordini professionali mentre dal 17 maggio 2022 l'aggiornamento avverrà con cadenza annuale.

Linee di indirizzo

Il Ministero della Giustizia il 28 settembre 2021 ha emanato un Decreto dirigenziale contenente dettagliate informazioni ed istruzioni su numerosi aspetti riguardanti la composizione negoziata.

In tale documento si prevede l'obbligo di una specifica formazione preventiva alla quale saranno tenuti tutti i professionisti che aspirano ad iscriversi agli elenchi tenuti presso le camere di commercio.

Tutti i candidati esperti sono tenuti a frequentare un **corso di 55 ore** dove vengono affrontate specifiche materie giuridiche e tecniche.

Con le linee guida del 29 dicembre 2021, indirizzate ai Consigli Nazionali dei professionisti che possono essere iscritti agli elenchi, il Ministero ha fornito istruzioni sul requisito delle "precedenti esperienze" nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Gli incarichi di curatore fallimentare, quella di liquidatore giudiziale e della quasi totalità di gestori della crisi da sovraindebitamento non saranno considerate esperienze utili all'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti.

Per l'ammissione agli elenchi tenuti dalle camere di commercio, i professionisti dovranno dimostrare di essere in possesso di almeno **due esperienze professionali** individuabili tra le seguenti:

- 1) **commissario** giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- 2) **attestatore** (ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 - *bis*, primo comma, l.f.; ex art. 186 - *bis*, l.f.);
- 3) **gestore** della crisi incaricato della ristrutturazione dell'**impresa agricola** ex art. 7 legge n. 3/2012;
- 4) **advisor** con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di **piani di risanamento** attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani nei

concordati preventivi;

5) **advisor** con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle **problematiche fiscali** per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;

6) **advisor** con incarico in ambito **giuslavoristico**, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;

7) attività di **amministrazione, direzione e controllo** in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Compilazione della domanda e documenti da allegare

Per ottenere l'iscrizione all'elenco degli esperti, **dottori commercialisti ed avvocati** devono presentare domanda all'**ordine territoriale** al quale sono iscritti.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'[informativa n. 9 del 20 gennaio 2022](#), ha messo a disposizione degli iscritti la nuova versione della domanda da utilizzare per chiedere l'ammissione all'elenco degli esperti, aggiornata con le linee guida diramate dal Ministero della Giustizia.

Nella compilazione della domanda, gli interessati dovranno indicare:

- i propri **dati anagrafici e professionali**;
- i **tipi di incarichi** già svolti che danno titolo all'accoglimento della domanda elencandoli e
- l'**ente di formazione** presso il quale è stata svolta la formazione obbligatoria di 55 ore prevista in materia.

Alla pagina n. 3 è chiesta l'esposizione degli incarichi già svolti, per i quali è necessario produrre documentazione a supporto per il controllo da parte degli ordini.

In presenza di numerosi incarichi "utili" a tale riconoscimento, sarà sufficiente la produzione di una limitata documentazione a dimostrazione dell'esistenza di almeno due esperienze precedenti. La quantità di incarichi pregressi non permetterà di ottenere titolo preferenziale.

Per quanto riguarda la tipologia di allegati a dimostrazione delle pregresse esperienze riconosciute dal Ministero della Giustizia:

- a) per i **commissari** giudiziali e per i commissari straordinari di grandi imprese, serve copia del provvedimento di ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria. Non può essere considerata valida la nomina a pre-commissario nella fase con riserva del concordato preventivo perché manca il decreto di ammissione da parte del Tribunale. Mancando ogni ulteriore precisazione nelle linee guida del ministero, non è necessario che il concordato preventivo sia in continuità aziendale o che sia giunto ad omologa. L'eventuale richiesta da parte degli ordini si presenta come priva di supporto normativo;
- b) per gli **attestatori** (per qualunque tipo di attività) serve copia del conferimento di incarico e prova dell'effettiva esecuzione del medesimo o copia della relazione di attestazione;
- c) per gli **advisor** (per qualunque tipo di attività) serve copia del conferimento di incarico e prova dell'effettiva esecuzione del medesimo;
- d) per il **gestore** della crisi di impresa agricola, il provvedimento di nomina del Tribunale o dell'O.C.C.
- e) per l'attività di **amministrazione, direzione e controllo**, sono necessarie le **visure**

camerali riguardanti le imprese interessate da operazioni di ristrutturazione (con esito positivo) nelle quali è stato svolto un ruolo operativo. Esistono dubbi sul riconoscimento di questo requisito, nei confronti dei sindaci. Per la corretta ed uniforme verifica da parte degli ordini professionali, serve una formale interpretazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti o del Ministero della Giustizia sui soggetti ai quali è destinato questo requisito.

Qualora le prestazioni professionali fossero state svolte in qualità di **coadiutore** di altro professionista che abbia ricevuto incarichi indicati dal Ministero, l'interessato dovrà depositare documentazione dalla quale risulti la prestazione svolta (mandato professionale conferito dal professionista con cui si è collaborato, incarico conferito al professionista con cui si è collaborato per lo svolgimento delle attività professionali indicate dal Ministero) nonché quanto ritenuto necessario ad attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione).

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:

- il **curriculum vitae** (predisposto in formato PDF/A, firmato digitalmente ed autocertificato);
- l'**autocertificazione** sulla formazione obbligatoria (meglio se accompagnata da copia dell'attestato);
- copia del **documento d'identità**;
- un **file in excel** (Allegato 1) contenente una sintesi delle informazioni inserite nella domanda, accompagnato da una stampa pdf del medesimo file.

Conclusa la compilazione e l'acquisizione degli allegati, la domanda, predisposta in formato PDF/A e firmata digitalmente, viene spedita a mezzo PEC all'ordine di competenza.

Requisiti dei dottori commercialisti per l'iscrizione all'albo degli esperti

Il testo originario del **D.L. 118/2021** prevedeva che potessero essere inseriti all'elenco degli esperti i dottori commercialisti iscritti all'albo da almeno cinque anni, senza la dimostrazione di precedenti esperienze in materia di ristrutturazione aziendale e crisi d'impresa, che erano invece richieste per gli avvocati.

Nel percorso di conversione in legge, gli iscritti alle professioni di dottore commercialisti e di avvocato sono stati equiparati, estendendo anche ai dottori commercialisti la necessità della dimostrazione di precedenti esperienze in materia di crisi d'impresa.

Le linee guida diramate dal Ministero della Giustizia hanno **escluso**, tra le esperienze pregresse in materia di crisi d'impresa utili per l'iscrizione all'elenco degli esperti, il **curatore fallimentare**, ogni forma di liquidatore ed i gestori di sovraindebitamento, ad eccezione di quelli che hanno curato procedure per imprese agricole.

Per i commercialisti si è, così, passati dall'automatico riconoscimento della competenza quali esperti sulla crisi d'impresa, in virtù del percorso formativo già compiuto, alla necessità di dover dimostrare di aver avuto più di una **esperienza professionale**, escludendo quella di curatore.

Associazioni sindacali dei commercialisti hanno, giustamente, contestato le limitazioni disposte dal Ministero della Giustizia, ritenendole troppo restrittive e non adeguate alla finalità della norma, manifestando sorpresa per l'esclusione dei curatori fallimentari in considerazione della specifica competenza in materia di crisi d'impresa dei professionisti che svolgono tale funzione.

A seguito di queste limitazioni, la platea dei potenziali esperti iscritti negli elenchi delle camere di commercio sarà, probabilmente, inferiore a quanto necessario perché, da informazioni provenienti da Unioncamere, dovrebbero essere quasi 300 mila le imprese con elementi di criticità che potrebbero accedere alla composizione negoziata, così che sono ipotizzabili circa 10 mila richieste annue di nomina di esperti.

Con le limitazioni introdotte e considerando che non è possibile svolgere l'incarico di esperto per più di due imprese contemporaneamente, il numero di esperti disponibili potrebbe essere insufficiente.

Il rischio di intasamento e di difficoltà operative è alto e non si possono escludere prossimi interventi per modificare i requisiti necessari all'ammissione agli elenchi degli esperti.